

Spett.li

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

**Direzione Generale per la Crescita Sostenibile  
e la Qualità dello Sviluppo**

Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44 (00147) - Roma

PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

**Ministero della Cultura**

**Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**

Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22 (00153) - Roma

PEC: [ss-pnrr@PEC.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@PEC.cultura.gov.it)

[ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**Ministero della Cultura**

**Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**

Servizio V – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22 (00153) - Roma

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

A mezzo PEC

Pignola, lì 04 Gennaio 2023

**Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, codice 4865 – Progetto di impianto per la produzione di energia da fonte eolica ricadente nei comuni di Pietragalla (PZ), Vaglio di Basilicata (PZ) e Potenza, in località Poggio d'oro, denominato “Parco Eolico Poggio d'Oro” di potenza complessiva pari a 42 MW.**

**Controdeduzioni al parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura (giusta nota 0004284 P del 07.10.2022, registro ufficiale MITE 0124380 del 07.10.2022, pubblicato in data 24.10.2022)**

Spett.li Enti,

la scrivente società EXENERGY S.r.l., con sede legale in Pignola (PZ), Via Principe Amedeo n° 7, C.F. e P.IVA 01918210764 e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Potenza, R.E.A. n. 144035 (di seguito, la “**Società**”),



### Premesso che

- In data 10.09.2019 la società Exenergy S.r.l. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, come modificato con D.lgs. 104/2017, istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di un Impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 13 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 4,2 MW per una potenza complessiva pari a 54,60 MW, localizzato nei Comuni di Pietragalla e Potenza (PZ) e con parte delle opere di connessione ricadenti nel Comune di Vaglio Basilicata (PZ) (il "**Progetto**");
- In data 24.09.2019, il MATTM comunicava l'avvio alla consultazione pubblica del progetto in epigrafe sul sito web del Portale ministeriale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, per una durata di 60 giorni;
- Con nota prot. 5201-P del 16.02.2021, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura, il "MiC"), recependo - ed integrando con ulteriori rilievi - le argomentazioni formulate nei pareri endo-procedimentali della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (rif. nota prot. 11084 del 01.12.2020) e del Servizio Il "Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico" della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiC (rif. nota prot. 1492 del 18.01.2021), ha trasmesso alla Società la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990;
- Con nota trasmessa a mezzo PEC del 26.02.2021, la Società ha presentato le proprie osservazioni di carattere tecnico e giuridico, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, al fine di superare i rilievi del MiC (comprese le argomentazioni espresse nei precedenti pareri endo-procedimentali, come confluite nella Nota di Motivi Ostativi) e dimostrare la generale conformità del Progetto alla normativa e regolazione di riferimento, esprimendo al contempo la piena disponibilità ad adeguarsi alle eventuali prescrizioni e misure di compensazione specifiche che gli Enti coinvolti nel Procedimento avessero ritenuto di imporre in applicazione delle norme a tutela del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico. Nell'ambito della medesima nota, in via subordinata e ad ulteriore conferma del proprio pieno spirito di collaborazione, la Società ha inoltre manifestato la propria disponibilità a presentare un'ottimizzazione del Progetto, volta a ridurre l'impatto complessivo alla luce dei rilievi formulati nella Nota di Motivi Ostativi;
- Con nota trasmessa a mezzo PEC del 26.05.2021, che ha acquisito prot. n. MATTM/60745 del 07.06.2021, la Società, facendo seguito alla disponibilità già manifestata in sede di controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, ha quindi presentato alcune integrazioni progettuali, finalizzate a recepire, per quanto possibile, le indicazioni del MiC



(pur senza acquiescenza alle argomentazioni poste a fondamento della Nota di Motivi Ostativi) e ad apportare una complessiva ottimizzazione al Progetto;

- In data 02.09.2022, con nota Prot. n. 0105814 del 01.09.2022, il Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo - Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale, comunicava alla scrivente Società che **la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con il parere n. 266 del 20.05.2022, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni**, circa la compatibilità ambientale del progetto ottimizzato, come trasmesso dalla scrivente con la predetta nota Prot. del 26.05.2021;
- Con nota prot. 0004284-P del 07.10.2022 (registro ufficiale MITE 0124380 del 07.10.2022, pubblicato in data 24.10.2022), la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza medio tempore istituita presso il MiC con D.L. n. 77/2021, ha trasmesso il proprio parere tecnico istruttorio contrario alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale (di seguito anche il **"Parere MiC"**);

Tanto premesso, la scrivente Società, con la presente intende esprimere le proprie controdeduzioni al parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura con lo scopo di consentire il superamento dei rilievi ivi sollevati ed addivenire alla positiva conclusione del procedimento di VIA in oggetto.

Va innanzitutto precisato che l'esposizione delle presenti controdeduzioni non può in via preliminare non tener conto dei seguenti elementi:

- 1) come confermato anche dai rilievi sollevati dal MiC, nessuno degli aerogeneratori del Progetto ricade direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- 2) nonostante la conformità del Progetto originale alla normativa applicabile, come già ampiamente dimostrato nelle proprie controdeduzioni del 26.02.2021, la Società, in pieno spirito di collaborazione, a seguito della nota prot. 5201-P del 16.02.2021 con cui il Ministero della Cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, ha in ogni caso ritenuto opportuno apportare alcune ottimizzazioni alle soluzioni progettuali originariamente proposte al fine di minimizzare ogni residuale impatto negativo sul contesto territoriale in cui lo stesso Progetto andrà ad inserirsi e di adeguarsi alle esigenze rappresentate nella Nota di Motivi Ostativi e nelle osservazioni pervenute nell'ambito della fase di consultazione del pubblico, per quanto compatibili con le necessità tecniche e commerciali del Progetto;
- 3) il progetto è finalizzato alla realizzazione di un'opera di pubblica utilità che risponde al primario interesse pubblico - di matrice sovranazionale ed euro-unitaria - alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell'ambiente della quale, in definitiva, persegue l'attuazione (C. di S. -Sez. IV- 12.4.2021, n. 2983) e, comunque,



consentano il raggiungimento dell'obiettivo (vincolante per l'Unione) di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per almeno il 32% nell'anno 2030 (direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2018, pubblicata nella G.U. - II Serie Speciale - Unione europea, n. L 328 del 21.12.2018), per altro verso, è in linea con gli obiettivi recati dal Piano nazionale integrato energia e clima (P.N.I.E.C.).

In particolare, ha statuito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2983 del 12.4.2021 della Sez. IV innanzi richiamata che “[...] *la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici*” (cfr. C. di S. -Sez. VI-23.3.2016, n. 1201).

Detta pronuncia è chiara: **nella valutazione di un progetto volto alla realizzazione di impianti F.E.R. non si pone un tema di ordinaria contrapposizione tra interessi ambientali e paesaggistici ed interessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.** E ciò in quanto gli interessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono, essi stessi, interessi ambientali e paesaggistici in nome dei quali, quindi, non è corretto negare la realizzazione di impianti F.E.R. se non in situazioni estreme di incompatibilità del singolo progetto proposto con beni tutelati, su cui il progetto stesso incida direttamente.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si illustrano di seguito – mantenendo l'ordine di esposizione delle valutazioni contenute nel Parere MiC – le controdeduzioni ai rilievi del MiC con le quali la Società intende dimostrare l'infondatezza delle situazioni di incompatibilità contestate dal MiC che, infatti, non sono configurabili nella fattispecie del progetto in epigrafe.

## **I. INTERFERENZA CON USI CIVICI pag.6/31 del parere MIC**

Le considerazioni del MIC sono:

**“CONSIDERATO** che, tramite e-mail del 12/10/2020, la Società, avendo riscontrato, nel corso degli approfondimenti documentari richiesti dalla SABAP con la nota suddetta, che alcune particelle (nello specifico quelle riportate in catasto al foglio 58 con nn. **413, 414, 415, 416, 417, 419, 420 del comune di Pietragalla**), interferite dal tracciato del cavidotto, **risultavano gravate da “Usi Civici”**, ha proposto una **modifica progettuale del cavidotto**, consistente, secondo quanto sostenuto dal proponente, nella **eliminazione delle suddette particelle, interessate dagli “Usi Civici” e nella eliminazione di un attraversamento del Tratturo della Marina, chiedendo a questo Ministero di «voler prendere atto della modifica progettuale apportata di carattere “non sostanziale”**»;

**RILEVATO**, tuttavia, che, come si evince dalla documentazione integrativa presentata dal proponente:

- **non risulta essere stata prodotta ulteriore attestazione di inesistenza usi civici su tutte le particelle interessate dal progetto, come da ultimo modificato;**



- la modifica del tracciato del cavidotto ha consentito, come dichiara il proponente (cfr. elaborato "Integrazioni del 24/08/2020 - Variazione tracciato cavidotto con all 3"), soltanto di evitare l'attraversamento della particella 355 del foglio 58 del Comune di Pietragalla, gravata da usi civici:

**CONSIDERATO**, quindi, che, alla luce di quanto suesposto, non possono ritenersi adeguatamente documentate né superate le criticità legate alla presenza di **terreni gravati da usi civici**, tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che considera aree tutelate ope legis le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici", sino all'approvazione del piano paesaggistico così come dettato dall'art. 152 del medesimo decreto".

In riferimento a quanto sopra esposto, si evidenzia che, proprio per evitare qualsiasi interferenza con particelle soggette ad "Usi Civici", la scrivente Società ha proposto in data 12/10/2020 una modifica progettuale volontaria del tracciato del cavidotto, consistente nella eliminazione dell'interferenza con tutte le particelle soggette ad usi civici.

Si sottolinea a tal proposito che il Tratturo della Marina (non più attraversato dal cavidotto di impianto per effetto della predetta modifica progettuale) rappresenta, in quel tratto, anche il confine comunale tra i Comuni di Pietragalla e Potenza. La traslazione del cavidotto verso sud del tratturo ha permesso quindi di rientrare nel territorio comunale di Potenza e, dalla cartografia del Comune (come evidenziato nel sottostante estratto cartografico, ove gli usi civici sono evidenziati in colore arancione), tali terreni non risultano gravati da "Usi Civici". Ad adiuvandum, **la scrivente Società ha già provveduto a richiedere presso il competente Ufficio Regionale degli Usi Civici la relativa certificazione ed è ora in attesa degli esiti.**



## II. NON SOSTANZIALITA' DELLE MODIFICHE APPORTATE pag.7/31 del parere MiC

Le considerazioni del MiC sono:

**“RITENUTO**, peraltro, che la proposta variazione del tracciato del cavidotto, così come la successiva variazione del numero complessivo di aerogeneratori e della ubicazione di alcuni di essi non possa in alcun modo reputarsi modifica 'non sostanziale', ma anzi, comportando nuovi possibili interferenze coi beni tutelati dalla vigente normativa sui beni culturali e paesaggisti, avrebbe necessitato di opportuni approfondimenti e di un aggiornamento di tutta la documentazione inerente agli aspetti di competenza di questo Ministero;

**ATTESO**, che, con nota prot. n. 80656 del 22/07/2022 [rectius 22/07/2021] il MITE ha sostanzialmente condiviso quanto rappresentato da questo Ministero nella succitata nota in merito all'impossibilità di valutare ulteriori integrazioni, sia per la natura delle stesse, che, introducendo modifiche sostanziali all'intervento, avrebbero richiesto un riavvio del procedimento, che per la fase avanzata del procedimento, successivo alla Comunicazione da parte della Scrivente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10 bis”.

Al fine di inquadrare le modifiche in questa sede presentate, come già evidenziato nella nota trasmessa dalla scrivente Società in data 26/05/2021 a corredo della proposta di ottimizzazione del layout, è utile richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale le c.d. “ottimizzazioni progettuali” sono una situazione assai frequente, e possono essere determinate, oltre che dall'evoluzione tecnologica, dalla volontà di migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico del progetto e dall'esigenza di recepire e/o ottemperare alle indicazioni fornite nell'ambito del procedimento di valutazione da parte delle Autorità competenti alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, come nel caso di specie (sul punto, TAR Lazio – Roma, sez. I ter, 15 luglio 2013, n. 6997).

Simili ottimizzazioni non implicano la necessità di ripubblicare l'istanza né di rinnovare la procedura di VIA (a seconda dei casi) ogniqualvolta esse apportino al progetto originario delle modifiche che, mitigando l'impatto complessivo dell'opera sul territorio di riferimento, risultano più conformi agli interessi pubblici, senza al contempo dare vita ad un'opera strutturalmente diversa.

Invero, alla luce dei principi elaborati nel tempo a livello giurisprudenziale: *“con specifico riferimento alle “modifiche sostanziali” cui è riconnesso l'obbligo di rinnovazione della VIA (...) deve trattarsi di modifiche che comportano la realizzazione di un'opera radicalmente diversa da quella già esaminata, che comportino il peggioramento dell'impatto dell'opera sull'ambiente; in caso contrario, pur in presenza di modifiche ai progetti, non sussiste l'obbligo della rinnovazione della VIA”, dovendosi ritenere “non significative” per l'ambiente ed il paesaggio le modificazioni progettuali che “si inseriscono in un quadro di ottimizzazioni migliorative in termini di prestazioni ambientali complessive” e/o che siano effettuate in adeguamento alle indicazioni formulate nel corso del procedimento di VIA al fine di migliorare l'impatto ambientale dell'impianto”* (si veda, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640; sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561; TAR Lazio – Roma, sez. I ter, 15 luglio 2013, n. 6997; sez. I ter, 21 settembre 2011, n. 7496).

Tale interpretazione risulta del resto pienamente coerente con la stessa definizione di “modifica sostanziale di un progetto” dettata dall'art. 5, c. 1, lett. I-bis), del D.Lgs. n. 152/2006, la quale consiste nella “variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero in un



potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana".

Si segnala infine che, quanto evidenziato dal Parere MIC in merito alla presunta condivisione da parte del MITE della posizione dello stesso MIC in merito alla "...*impossibilità di valutare ulteriori integrazioni, sia per la natura delle stesse, che, introducendo modifiche sostanziali all'intervento..*", risulta essere chiaramente superato dai fatti, avendo successivamente il MITE espresso parere favorevole sul progetto in epigrafe (parere n.206 del 20/05/2022), senza evidenziare alcuna problematica in merito alla supposta sostanzialità delle ottimizzazioni apportate.

### III. **INTERFERENZA CON AREA ARCHEOLOGICA DI COZZO STACCATA** pag.15/31 e ss. del parere MIC

Le considerazioni del MIC sono:

*"PRESO ATTO che, alla luce delle modifiche trasmesse, il progetto sottoposto a disamina prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica (corrispondente alla seconda proposta progettuale) ricadente nei comuni di Pietragalla (PZ), Vaglio di Basilicata (PZ) e Potenza (PZ), in località "Poggio d'oro", costituito da 10 aerogeneratori da 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 42,0 MW:*

*VISTO che, 3 aerogeneratori, più precisamente quelli identificati con il nome "WTG4", "WTG 5" e "WTG 13", sono stati eliminati rispetto alla prima proposta progettuale al fine di rimuovere ogni possibile impatto sul sito archeologico di Cozzo Staccata (considerando anche il "buffer" dal vincolo archeologico indiretto), come evidenziato nel parere della Soprintendenza territorialmente competente (nota prot. n. del con nota prot. 11084 del 01/12/2020); mentre gli aerogeneratori "WTG7" e "WTG8", sono stati semplicemente spostati;*

*[...]*

*Si noti come le WTG 8 e 7, spostate nella seconda proposta, risultino comunque molto prossime all'area archeologica di Cozzo Staccata..."*

**Si evidenzia a tal proposito che la distanza di 1 km dai siti di interesse archeologico, prescritta dal PIEAR, nel layout ottimizzato è pienamente rispettata da tutti gli aerogeneratori.**

In particolare, gli aerogeneratori WTG7 e WTG8 sono stati riposizionati nel pieno rispetto del vincolo archeologico di Cozzo Staccata e la presunta prossimità rispetto a tale vincolo di questi aerogeneratori, non trova riscontro alcuno, rispetto a quanto stabilito dalla vigente normativa.

**Ne deriva che il progetto ottimizzato risulta pienamente compatibile con il vincolo dell'area archeologica di Cozzo Staccata e nessun aerogeneratore ricade su aree vincolate ai fini paesaggistici ed archeologici.**

### IV. **MODIFICA MODELLO TURBINA** pag.17/31 del parere MIC

Nel parere del MiC si legge:



**“CONSIDERATO** che, ulteriore modifica apportata dalla Società proponente con la finalità di compensare l’eliminazione dei tre aerogeneratori rispetto al progetto originario, preservando, al contempo, lo stesso livello di efficienza dell’impianto, e consistita nella sostituzione del modello di turbina “V117” con il “V136”, sempre di fabbricazione “Vestas” modificando anche l’altezza degli aerogeneratori come di seguito descritto rispetto all’altezza originaria di 91,2 m.:

- WTG6, WTG7, WTG9 e WTG11 (aerogeneratori più vicini a case abitate e/o in condizioni di potenziale maggiore visibilità): torre eolica di altezza al mozzo pari a 82 mt, diametro rotore pari a 136 mt, per un’altezza complessiva di 150 mt;

- WTG1, WTG2, WTG3, WTG8, WTG10 e WTG12: torre eolica pari a 112 mt, diametro del rotore pari a 136 metri, per un’altezza complessiva di 180 mt.

**PRESO ATTO** che l’incremento del diametro di alcuni rotor ha comportato la necessità di adeguare il lay-out di progetto, al fine di garantire il rispetto della distanza minima di quattro diametri tra gli aerogeneratori”.

Ribandendo che il lay-out ottimizzato ha tre aerogeneratori in meno rispetto al progetto originale ed è quindi in tutta evidenza una modifica in diminuzione, in riferimento a quanto rilevato, è innanzitutto essenziale sottolineare che “l’altezza originaria di 91,2 m...”, evidenziata dal MiC, si riferisce all’altezza della torre al mozzo e non all’altezza totale dell’aerogeneratore, come sembra sottintendere l’Ente laddove raffronta l’altezza degli aerogeneratori del progetto originario rispetto a quello ottimizzato.

Semmai è l’opposto, visto che proprio per gli aerogeneratori più esposti e vicini a case/abitazioni, l’altezza della torre è diminuita da 91,5m (V117) a 82m (V136), con mantenimento dell’altezza massima pala+torre di 150m.

È importante sottolineare infine che l’emissione acustica della tipologia di turbina “V136”, pari a 103,9 dB(A), è inferiore rispetto a quella della precedente tipologia “V117” (pari a 106 dB(A)).

**L’insieme di tali fattori comporta un sostanziale ed evidente miglioramento dell’impatto del parco eolico “Poggio d’Oro” sia dal punto di vista “visivo”, sia soprattutto, da quello acustico.**

## **V. DISTANZA DA LAGHI: Invaso di Acerenza pag.17/31 del parere MiC**

Il MiC rileva:

**“CONSIDERATO** che l’assetto vincolistico dell’area di riferimento, quest’ultima calcolata nel buffer distanziale sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, così come riportato nel parere della competente SABAP, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell’art.142 comma 1) lett. b), c), g), m), nonché dalla parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

1. Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D. Lgs. n. 42 del 2004

1.1) D. Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett b) “i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”

• **Invaso di Acerenza”.**

Il Parco eolico di "Poggio d'Oro" rispetta pienamente la fascia di rispetto di 300 m dalla linea di battigia dell'invaso di Acerenza.

È da sottolineare che NON è stata presentata una tavola specifica in quanto la distanza dell'aerogeneratore più vicino all'invaso di Acerenza è di oltre 5.000 m e si è ritenuta quindi superflua l'esecuzione di tale tavola esplicativa che, in ogni caso, la Società è disponibile a produrre ove ritenuto opportuno.

## **VI. DISTANZA DA FIUMI: Vallone Incornela pag.18/31 del parere MIC**

Le considerazioni del MIC sono:

*"1.2) D. Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":*

*2. **Vallone Incornela o Gorvili (Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 de1 20/08/ 1900): dista meno di 150 m da WTG1;***

**Contrariamente a quanto sostenuto nel Parere MiC, la WTG1 è posta a più di 300 m dal limite del vincolo paesaggistico e a 370 m dal corso d'acqua in conformità con le distanze minime normativamente prescritte. Non si riscontra quindi l'interferenza indicata dal MIC.**

In ogni caso si sottolinea che un'eventuale interferenza di questo tipo (comunque non sussistente), dovrebbe comportare una richiesta di riposizionamento dell'aerogeneratore al fine garantire la fascia di rispetto o, al più, di eliminazione dello stesso; appare invece quantomeno eccessivo indicare tale fattispecie quale giustificato motivo per il diniego dell'intero parco eolico.

## **VII. INTERFERENZA CAVIDOTTO CON ZONE INTERESSE ARCHEOLOGICO pag.18/31 del parere MIC**

Le considerazioni del MIC sono:

*" 1.4) D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett m)"le zone di interesse archeologico "*

- ***Tratturo della Marina***, vincolato con D.M. 22.12.83;
- ***Area archeologica di Cozzo Staccata*** vincolata ai sensi degli artt. 10 e 45 del D.Lgs 42/2004 e ss.min.ii. e con D.S.R. 27.10.03 (mod. 12.09.03).

Nello specifico, si precisa che **il cavidotto di connessione principale dell'impianto eolico alla SSE di Vaglio interferisce direttamente con il Tratturo della Marina e, parzialmente, con l'Area archeologica di Cozzo Staccato.**



Il cavidotto non ha alcuna interferenza con zone di interesse archeologico ed è stato tracciato al di fuori dell'area occupata dal tratturo. Unici punti di contatto sono gli attraversamenti necessari per raccogliere i vari "rami" del cavidotto. Questi particolari sono stati progettati perpendicolarmente al tratturo e, soprattutto, lo intercettano solo in T.O.C. (e, quindi, con modalità che lo sottraggono alla valutazione paesaggistica ex punto A.15 dell'all. A al D.P.R. 13.2.2017, n. 31 e che, comunque, non procurano alcun danno ambientale e paesaggistico che impedisca la realizzazione del progetto ex art. 8 del D.Lgs. 34/2018):

Per quanto riguarda la contestata interferenza "parziale" con l'Area archeologica di Cozzo Staccato non si ha invero nessuna interferenza del cavidotto con tale area.

## **VIII. INTERFERENZA CON BENI ARCHEOLOGICI TUTELATI pag.21/31 del parere MIC**

Le considerazioni del MIC sono:

*"3) Beni archeologici tutelati dalla parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004*

**3.1) Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:**

- **Sito archeologico di Cozzo Staccata tra Potenza e Pietragalla (D.S.R. 27 10.03), che dista dal parco circa 1,5 Km;**
- **Sito archeologico di Rivisco nel comune di Potenza (D.M. 08.07.91), che dista dal parco circa 4 km;**
- **Area archeologica di Serra Braida di Vaglio di Basilicata (D.M. 22.08.94 - mod. D.M. 01.07.69), che dista dal parco circa 4,9 km;**
- **Area archeologica di Torretta nel comune di Pietragalla (D.M. 09.12.69), che dista dal parco circa 6,2 km.**

**3.2) beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 1 2 del Codice):**

*- nell'area più prossima all'impianto in esame (considerando anche il solo buffer di 1 km) sono presenti 174 punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come correttamente indicato anche nella schedatura dei siti inclusa nella ViArch;"*

Si evidenzia che nessun aerogeneratore ricade all'interno della fascia di rispetto di 1 km dai siti e dalle aree archeologiche vincolate secondo il PIEAR.

Analogamente, si rileva che l'impianto risulta non essere interferente con i beni architettonici tutelati di cui alle pagine 19-20 e 23 del parere MIC, non ricadendo nelle fasce di rispetto previste ex lege da tali beni, ne' interessando aree contermini agli stessi.

Per le considerazioni sulle aree "più prossime" all'impianto, la normativa regionale e nazionale non prevede limitazioni all'installazione di impianti per la produzione di energia a fonti rinnovabili e quindi l'impianto risulta conforme alle disposizioni applicabili. Si evidenzia peraltro che, stante il rispetto dell'area buffer prescritta dal PIEAR, codesta Soprintendenza potrebbe al più



subordinare i lavori di realizzazione dell'impianto all'effettuazione di preventive indagini archeologiche e sondaggi, da condurre sotto la supervisione di tecnici abilitati e della Soprintendenza, come peraltro affermato anche dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale nel proprio parere positivo del 25.05.2022.

**IX. INTERFERENZA CON FASCE DI RISPETTO PREVISTE DALLA L.R.54/2015**  
**pag.21/31 del parere MIC**

Le considerazioni del MIC sono:

***“VALUTATO inoltre che, per la localizzazione dell'impianto in esame, si segnalano interferenze con le fasce di rispetto previste dalla legge regionale n. 54 del 2015, possono essere evidenziate di seguito, nello specifico:***

- *buffer di 500 m dal Vallone Gorvili e Vallone Settanni;*
- *buffer di 3000 ml dal perimetro urbano di Pietragalla in cui cadono 5 aerogeneratori (WTG 1, WTG2, WTG3, WTG6 e WTG7);*
- *buffer di 5000 ml dal perimetro zona A ai sensi del D.M. 1444/68 dei centri storici di Pietragalla in cui cadono 5 aerogeneratori (WTG 1, WTG2, WTG3, WTG6 e WTG7);*
- *buffer di 200 mt dal **Tratturo della Marina n.157** - comuni di Pietragalla, Potenza e Vaglio di Basilicata, vincolato con D.M. 22.12.83”.*

Lo studio paesaggistico del progetto attribuisce alla visibilità degli aerogeneratori - sulla base di parametri oggettivi - un impatto medio-basso sui territori interessati dalla realizzazione dell'impianto.

La L.R. n.54/2015, almeno per come interpretata nel parere tecnico istruttorio negativo di cui si discute, impone nei fatti un generalizzato divieto alla costruzione degli impianti da fonti rinnovabili sulla gran parte del territorio regionale, contravvenendo apertamente a quanto stabilito dal D.m. 10.9.2010 che, all'all. 3, lett. d., prevede espressamente che *“l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”* ed ai consolidati insegnamenti della Corte Costituzionali di seguito richiamati.

Gli allegati A e C della L.R. n. 54/2015, partendo dalla mappatura del PIEAR, hanno aumentato le aree buffer e le aree non idonee, dichiarando come non utilizzabili ai fini eolici: **i.** aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico (compresi vincoli ex lege e vincoli di tutela indiretta – aree buffer – estese sino ai 10 km da aree monumentali poste su “alture” e sempre pari a 5.000 rispetto ai centri storici); **ii.** Aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale (incluse: Aree Protette, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro; Parchi Nazionali e Parchi Regionali; Riserve Naturali Statali e Riserve Naturali Regionali; Zone Umide, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro; aree umide, lacuali, e le dighe artificiali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde; Oasi WWF; Rete Natura 2000, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro; IBA – Importarli Bird Area; Rete



Ecologica; Alberi monumentali, comprese le relative aree di buffer di 500 mt di raggio intorno all'albero stesso; Boschi); iii. Aree agricole interessate da produzioni D.O.C, ed i territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo; iv. Aree in dissesto idraulico ed idrogeologico.

Appare evidente che, semplicemente tracciando i buffer delle aree dichiarate non idonee per la realizzazione di impianti eolici ex lege, la quasi totalità del territorio regionale risulterebbe preclusa all'insediamento di impianti da fonte rinnovabile ed a quelli eolici in particolare.

Verrebbe infine, ancora disatteso il principio di massima diffusione degli impianti F.E.R. riconosciuto sia a livello giurisprudenziale (Corte Cost. 5.6.2020, n. 106) e, oggi, anche legislativo, nonché il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa secondo cui, pur in presenza di una dichiarazione di "inidoneità" dell'area ai fini dell'installazione di impianti a fonte rinnovabile ai sensi della normativa regionale, il giudizio sulla non idoneità dell'area deve essere espresso dalle Amministrazioni competenti nel corso del procedimento autorizzativo all'esito di un'istruttoria che tenga conto delle specifiche tipologie e/o dimensioni dell'impianto e sui suoi impatti rispetto al bene tutelato, senza che la qualificazione dell'area come non idonea possa legittimamente costituire in astratto e a priori un limite alla realizzazione degli impianti (sentenze Corte Cost. n. 69 del 2018 e n. 106 del 2020, Tar Toscana, sentenza n. 1727 del 31.12.2021).

## **X. VISIBILITÀ – CRITICITÀ pag.22/31 del parere MIC**

Le considerazioni del MIC sono:

***“CONSIDERATO E VALUTATO che, in riferimento agli impianti verificati o potenziali sui beni paesaggistici, valutata dalla Soprintendenza territorialmente competente la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.) nonché la qualità architettonica (rilevata sulla base delle carenze progettuali nell'ambito delle varie fasi di progettazione), dagli elaborati denominati:***

- A21 1 a 4 TAV PAE Intervisibilità, A21 I a 6a TAV PAE Fotoinserimenti;
- A21 1 a 6b TAV PAE Fotoinserimenti;
- A21\_1\_a\_7 TAV PAE FotosimulazioPuntiPercettivi;

si evincono le seguenti criticità:

- *Dall'abitato di Pietragalla, che dista circa 3 km da 1 più vicino aerogeneratore (WTG06) l'impianto eolico è chiaramente percepibile, in particolare dal gruppo dei 5 aerogeneratori posti a NE (WTG01-WTG02-WTG03-WTG06 - WTG07), in quanto visibili per intero, con parziale effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti;*
- *Dal belvedere di Acerenza di Porta Venosina e dal Monumento ai Caduti di tutte le guerre, che distano circa 10 km dal più vicino aerogeneratore (WTG07) sono visibili 9 aerogeneratori nella loro interezza, con impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti;*
- *Dalla frazione urbana di S. Nicola di Pietragalla che dista 1,5 km sono visibili due aerogeneratori (WTG2 e WTG1 I) con impatto percettivo sul paesaggio;*
- *Dal torrente Tiera nel comune di Potenza, posto a SO dell'impianto eolico, sono visibili 4 aerogeneratori (WTG 11 e WTG8 per intero, WTG 10 WTG 12 intera pala) con forte impatto percettivo;*



- Dal Vallone Gorvili a Pietragalla, posti a Nord dell'impianto eolico e visibile un aerogeneratore nella sua interezza (WTG 1);
- Dal Tratturo della Marina sono visibili aerogeneratori di progetto (WTG 1 WTG3 WTG6 e WTG7), nella loro interezza, con forte impatto percettivo — data anche la notevole vicinanza - ed effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti.

*CONSIDERATO E VALUTATO che, in riferimento agli impatti verificati o potenziali sui beni architettonici, dall'analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e, in particolare, con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, si registra che l'impianto eolico progettato deterrà impatti sui seguenti monumenti:*

- dalla Porta Venosina ad Acerenza che dista circa 10 km sarebbero visibili 9 aerogeneratori di progetto con impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti;
- dal monumento ai caduti di Acerenza che dista circa 10 km sarebbero visibili 10 aerogeneratori di progetto con impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti.

Lo studio paesaggistico del progetto attribuisce alla visibilità dell'impianto un impatto medio-basso sul territorio, sulla base di parametri oggettivi.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi, si sottolinea che l'impianto è vicino ad altri parchi eolici, già realizzati, in particolare agli aerogeneratori:

- della Società Enel, situato nei comuni di Potenza-Pietragalla, a 440m dal parco in oggetto (TOT. 9 aerogeneratori);
- della Società Edison a Vaglio di Basilicata, a 1,8 km dal parco in oggetto (TOT. 14 aerogeneratori),
- del parco eolico a Cancellara, posto a 1,7 km dal parco in progetto (TOT n.12 aerogeneratori);
- del parco eolico a Vaglio di Basilicata, distante 2,3 km dal parco in progetto (TOT n.2 aerogeneratori);
- del parco eolico ad Avigliano, posto a 3,5 km dal parco in progetto (n. 23 aerogeneratori);
- del parco eolico a Pietragalla, posto a 4,4 km dal parco in progetto (n. 14 aerogeneratori);
- degli innumerevoli minieolici in esercizio all'interno dell'area vasta di analisi ed, in particolare, degli 08 minieolici esistenti in loc. Chiangali a circa 150 m e degli impianti fotovoltaici a Potenza a 200 m dal parco in progetto (n.5 parchi).

L'insieme delle macchine installate nell'area evidenzia l'utilizzo energetico del distretto e le nuove turbine dell'impianto di "Poggio d'Oro" non fanno altro che completare in forma armonica l'occupazione dell'area, senza invero aumentare l'impatto percettivo degli aerogeneratori nel territorio circostante. L'effetto selva tra gli aerogeneratori dei vari impianti è scongiurato dal rispetto

della mutua distanza di 4 diametri di rotore (in piena conformità ai requisiti del PIEAR di Basilicata sulle distanze tra aerogeneratori) e da un'ordinata disposizione delle pale.

Si osserva altresì che le contestazioni mosse dal MiC circa l'impatto cumulativo del Progetto rispetto ad altri impianti esistenti e l'aggravio della situazione locale già "satura" di impianti si pongono in netta contraddizione con la presunta vocazione del territorio quale "paesaggio rurale" di cui si invoca protezione.

Non può infine non rilevarsi che non tutto ciò che risulti visibile debba necessariamente produrre un impatto visivo "negativo", di difficile sopportazione per lo sguardo dell'osservatore. A maggior ragione all'interno di un contesto paesaggistico nel quale le esigenze di tutela ambientale devono trovare il necessario punto di equilibrio con le attività umane, che necessariamente apportano delle modifiche al paesaggio in cui si inseriscono.

Si faccia in tal senso riferimento a quanto indicato nella sentenza n. 4566 del 9.9.2014 (IV Sezione del Consiglio di Stato), che espressamente cita: *"...la visibilità e co-visibilità è una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle ... aree non idonee all'installazione degli impianti eolici la co-visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono opinabili..... La visibilità e la co-visibilità delle torri di aerogenerazione è un fattore comunque ineliminabile in un territorio già ormai totalmente modificato dall'uomo"*.

## **XI. VISIBILITÀ – CRITICITÀ pag.25/31 del parere MIC**

Le considerazioni del MIC sono:

*"**RITENUTO** che, nonostante la richiesta di specifico approfondimento, elaborata dalla competente SABAP in fase di richiesta di integrazioni, la società non abbia ottemperato pienamente alla produzione di fotosimulazioni da alcuni punti percettivi e viste panoramiche, individuate in tale nota e, soprattutto, ai fotoinserti dall'importante sito del Parco Ubano dei Palmenti di Pietragalla, limitandosi a poche immagini, di seguito, in gran parte, riprodotte"*

Dalla inquadratura dal sito del Parco Ubano dei Palmenti di Pietragalla, la visibilità delle turbine risulta del tutto, o quasi, occlusa dalle case del centro abitato di Pietragalla, per cui risulterebbe difficile avere una visuale chiara ed impattante da tale punto percettivo.

In ogni caso, le integrazioni fotografiche sono state tutte regolarmente prodotte al MIC, sulla base della formale richiesta avanzata dallo stesso Ente.

\* \* \* \*



Conclusivamente, in ragione di tutto quanto sopra esposto ed argomentato,, il sottoscritto Francesco Cuccarese, in qualità di Amministratore delegato della Società Exenergy S.r.l.

### **CHIEDE**

- a codesto Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di riconsiderare i rilievi e le criticità mosse avverso il Progetto e, per l'effetto, superare il proprio precedente parere tecnico istruttorio negativo;
- a codesti Ministeri in indirizzo, in esito al procedimento di concerto e di coordinamento delle rispettive istruttorie, di concludere positivamente la procedura di VIA avviata sul Progetto ex artt. 23 e 24 del D.Lgs. 152/2006.

Pur confidando nell'idoneità delle presenti osservazioni ai fini del superamento del Parere MiC, ove le considerazioni espresse in questa sede non si considerassero dirimenti e codesto Ministero della Cultura intendesse confermare la propria valutazione negativa sul Progetto anche in sede di concerto, si esortano codesti Ministeri alla rimessione della decisione sulla compatibilità ambientale del Progetto al Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del contrasto tra amministrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis* della Legge 23 agosto 1988, n. 400, anche alla luce dell'importanza strategica del Progetto e dei superiori interessi pubblici connessi alla promozione degli impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili ed alla sicurezza energetica.

La scrivente resta a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento anche nel corso di apposita riunione da definirsi d'intesa con codesti spett.li Ministeri e conferma la piena disponibilità ad adeguarsi alle eventuali prescrizioni e misure di compensazione specifiche che gli Enti coinvolti nel Procedimento ritenessero necessarie ai fini della tutela del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico.

Con osservanza

**EXENERGY**  
L'Amministratore Unico  
